



COMUNE DI FRONT
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
Unione Collinare Canavesana

Ord. n. 27/15

IL SINDACO

Visto l'art.13 del R.D. 20/12/1928 n. 3298;
Vista la Circolare Regionale n. 5/ASA del 2/04/1985 e s.m.i.;
Su proposta del Servizio Veterinario dell'A.S.L. TO 4;

ORDINA

La macellazione dei suini per uso privato presso il domicilio degli interessati, fino ad un numero massimo di due capi all'anno per nucleo familiare, è **temporaneamente permessa** nell'ambito di tutto il territorio comunale **dal 9 novembre 2015 al 15 aprile 2016**.

Nei restanti mesi la macellazione dei suini dovrà essere autorizzata secondo la procedura attualmente in vigore (domanda al Sindaco ai sensi dell'art.13 del R.D. 20/12/1928 n. 3298).

I privati che intendono usufruire di detta possibilità dovranno provvedere, con congruo preavviso di **almeno 48 ore**, alla prenotazione presso le sedi distrettuali del Servizio Veterinario dell'A.S.L. TO 4, telefonando negli orari di ufficio per comunicare il giorno preferito per la macellazione, che dovrà avvenire di norma dal lunedì al venerdì.

Resta inteso che l'assenso alla macellazione per il giorno e l'orario richiesto sarà rilasciato esclusivamente dal veterinario territoriale predisposto alla visita sanitaria, in base alle priorità dell'attività istituzionale giornaliera.

Sede distrettuale di Lanzo

tel. 0123300322

Il giorno e l'orario della macellazione stabiliti dovranno essere rigorosamente rispettati, onde evitare disguidi nell'erogazione del servizio, e osservate le prescrizioni igienico sanitarie sotto indicate:

1. Gli interessati dovranno disporre di locali, dove intendono macellare i suini e lavorare le carni, in condizioni igieniche adeguate.
2. L'abbattimento del suino dovrà essere attuato con un sistema consentito dalla legge (pistola con proiettile captivo) e la macellazione eseguita nel rispetto delle norme igieniche in materia e della tutela degli animali alla macellazione.
3. Nessuna parte del suino dovrà essere asportata, né consumata prima della visita veterinaria post-mortem; tutti gli organi (compresi stomaco e intestino) dovranno essere lasciati a disposizione del Veterinario.
4. La macellazione a domicilio è consentita esclusivamente per il proprio autoconsumo e per un massimo di due suini all'anno per nucleo familiare; le carni

non potranno essere commercializzate e dovranno essere destinate ad esclusivo utilizzo domestico privato e consumate in loco.

5. Il consumo delle carni può avvenire esclusivamente dopo esito negativo dell'esame trichinoscopico.
6. L'importo della visita veterinaria ai sensi del tariffario regionale (D.G.R. 5/07/2004 n. 42-12939) è di € 12,00 per ogni capo macellato, da versarsi sul c.c. postale intestato alla Tesoreria dell'A.S.L. TO 4 (disponibile presso le sedi distrettuali del Servizio Veterinario o fornito dal Veterinario Ispettore).


La presente viene notificata alla popolazione mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale.

Ai sensi della Legge n.241/90 il responsabile del procedimento è: Moreno Pomaro.

Avverso la presente si può proporre ricorso presso il T.A.R. Piemonte di Torino.

I contravventori alle prescrizioni della presente Ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Della residenza Municipale addì 3 novembre 2015



IL SINDACO
f.to Andrea PERINO